

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TORRE D'ISOLA, SANTA GIULETTA E  
CASANOVA LONATI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL  
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno 2015 il giorno tredici del mese di luglio, nella sede del Comune di Santa Giuletta

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del  
Codice Civile

**TRA**

il Comune di **Torre d'Isola**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore **VERONESI ROBERTO CASIMIRO** nato a Como il 23.12.1987, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso, capo convenzione, avente C.F. 80000930182;

**E**

il Comune di **Santa Giuletta**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore **DACARRO SIMONA**, nata a Milano il 13.04.190, domiciliata per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso, capo convenzione, avente C.F. 00240820183;

**E**

il Comune di **Casanova Lonati**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore **LUCATO STEFANO**, nato a Casanova Lonati il 27.06.1962, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso convenzionato, avente C.F. 84000550180;

**PREMESSO**

- che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede espressamente che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia;
- che l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465 attribuisce ai Comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della medesima Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia, la facoltà di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per

Shone

l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale;

- che i Comuni di Torre d'Isola, Santa Giuletta e Casanova Lonati sono ricompresi nell'ambito territoriale della Sezione Regionale della Lombardia dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell'Interno – Prefettura U.T.G di Milano, ed hanno rispettivamente una popolazione di n. 2.403, n. 1662 e n.460 abitanti alla data del 31.12.2014;
- che con la deliberazione del C.C. n.16 del 29.06.2015 l'Amministrazione Comunale di Torre d'Isola ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e art. 10 D.P.R. 4.12.1997 N. 465, con i Comuni di Santa Giuletta e Casanova Lonati, approvando il relativo schema di convenzione;
- che con la deliberazione del C.C. n. 33 del 06.07.2015 l'Amministrazione Comunale di Santa Giuletta ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 10 D.P.R 4.12.1997 N. 465, con i Comuni di Torre d'Isola e Casanova Lonati, approvando il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione del C.C. n. 18 del 09.07.2015 l'Amministrazione Comunale di Casanova Lonati ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 10 D.P.R 4.12.1997 N. 465, con i Comuni di Torre d'Isola e Santa Giuletta, approvando il relativo schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, con la presente, si conviene e si stipula quanto segue: -----

#### **ART. 1 – OGGETTO E FINE**

I Comuni di Torre d'Isola, Santa Giuletta e Casanova Lonati stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei tre Enti. -----

#### **ART. 2 – MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nei tre Enti. -----

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni e all'articolazione degli apparati burocratici dei tre Enti. -----

SECRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. ...', written over the printed text.

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli interessati. -----

Il Comune Capo convenzione è quello di Torre d'Isola, pertanto tutte le autorizzazioni, i congedi etc. saranno di competenza del Sindaco di detto Comune. -----

### **ART. 3 – RAPPORTI FINANZIARI**

I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà ripartita come segue: -----

61,11% a carico del Comune di Torre d'Isola; -----

27,78% a carico del Comune di Santa Giuletta; -----

11,11% a carico del Comune di Casanova Lonati.-----

Lo stesso rapporto sarà eseguito per il riparto di ogni altro onere economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali. Parimenti, sarà posto a carico di tutti gli enti, l'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale per recarsi da un Comune all'altro. A tal proposito viene chiarito che al Segretario Comunale verranno riconosciuti i chilometri di andata e ritorno esistenti tra i Comuni convenzionati per il numero di viaggi effettuati e verranno rimborsati sulla base della tariffa ufficiale ACI del mezzo utilizzato per il trasporto.

Saranno oggetto di riparto anche le spese per supplenze e/o reggenze per la sostituzione del Segretario Titolare, e per la partecipazione dello stesso Segretario a corsi attinenti la sua formazione professionale. -----

Il Comune di Torre d'Isola provvederà all'erogazione delle intere competenze spettanti al Segretario Comunale nonché al versamento degli oneri previdenziali, erariali ed assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato e provvederà al recupero, con cadenza mensile, della parte di spesa di spettanza degli altri Enti, salvo conguaglio a fine anno. -----

### **ART. 4 – FORME DI CONSULTAZIONE**

IL SEGRETARIO GENERALE



*Luciano*

Le forme di consultazione sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione. -----

Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare in accordo con il Segretario Comunale concrete modalità di svolgimento del servizio in forma associata (giornate di presenza del Segretario Comunale nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale). -----

La nomina, la revoca e la mancata conferma del Segretario Comunale competono al Sindaco di Torre d'Isola, quale Comune capo convenzione, previa intesa con gli altri Sindaci. -----

La mancata intesa dei Sindaci in merito al provvedimento di nomina, revoca e mancata conferma del Segretario Comunale determinerà la risoluzione dell'accordo convenzionato come meglio dettagliato al successivo art. 6. -----

#### **ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

Al Segretario Comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata spetterà oltre al trattamento economico stabilito dalla legge e dai contratti collettivi, una retribuzione aggiunta individuata secondo le disposizioni contrattuali vigenti attualmente pari a ¼ dello stipendio complessivo in godimento e, fatto salvo quanto sarà disposto da disposizioni di legge e/o contrattuali emanati in seguito e vigenti tempo per tempo. -----

#### **ART.6 – DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

Quanto alla durata, la presente convenzione ha inizio alla data del 15 luglio 2015 o, se successiva, alla data del provvedimento formale emesso dalla Prefettura di Milano-UTG, Sez. Gestione Segretari Comunali e Provinciali, e termine al 31.12.2015. -----

Eventuali rinnovi o proroghe della convenzione dovranno essere deliberati dai Consigli Comunali dei Comuni associati almeno 30 giorni prima della scadenza naturale della presente.

Costituiscono cause di risoluzione del vincolo contrattuale:



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Chiasso*

1. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi dei Consigli comunali dei Comuni associati;
2. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno tre mesi. Tale termine decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione, da effettuarsi con raccomandata A/R, del provvedimento da parte del Comune di Torre d'Isola, capo - convenzione. Il recesso unilaterale disposto da uno solo degli Enti convenzionati non determina lo scioglimento anticipato della convenzione, che conserva validità ed efficacia nei confronti dei restanti Enti.
3. Mancato consenso tra i Sindaci in merito a provvedimenti di nomina, mancata conferma e revoca del Segretario Comunale. In tal caso la risoluzione opererà dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, da effettuarsi con raccomandata A/R, del provvedimento del Sindaco dissenziente da parte del Comune di Torre d'Isola.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la presente convenzione, il Sindaco del Comune capo-convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla Prefettura di Milano - UTG, Sez. Gestione Segretari Comunali e Provinciali dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e quant'altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo-convenzione, così come previsto dalla Deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.



SECRETARIO COMUNALE

*Alvise*

## ART. 7 – TITOLARITA' DELLA SEDE

In caso di scioglimento della convenzione, il Segretario Comunale, fatti salvi gli eventi di revoca o mancata conferma, mantiene la titolarità nel Comune di Torre d'Isola, capo convenzione, in altra convenzione di cui farà parte detto Comune. -----

## ART. 8 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente Legge di Registro. ---


## ART. 9 – NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni generali di legge e regolamenti vigenti in materia. -----


## ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Le norme della presente convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti costituenti fonti giuridiche avente valore gerarchico superiore. In tali casi, in attesa della formale modifica della presente, si applica la fonte sopracitata. -----

Il Sindaco del Comune di Torre d'Isola



Il Sindaco del Comune di Santa Giuletta



Il Sindaco del Comune di Casanova Lonati

